

ELEMENTI POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PRESIDENTE E DIRETTIVO

Sappiamo bene che salvo per associazioni con figura giuridica riconosciuta, il Presidente e consiglio direttivo, in caso di danno a terzi, è responsabile con il proprio patrimonio personale. Oltre alla copertura RCT terzi e RCO prestatori d'opera e dipendenti offriamo anche la copertura di RC patrimoniale. (Es. danni subiti dall'associazione di natura contabile, 5 per mille non ricevuto a causa di errore nella domanda, fatturazione errata...)

La polizza tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalle deliberazioni assembleari.

La garanzia comprende anche i danni patrimoniali direttamente cagionati alla propria Associazione contraente, purché accertate e quantificate dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempreché l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- Interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività esercitata da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- Smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.

INSERIMENTO/ESCLUSIONE DEI VOLONTARI IN CORSO D'ANNO

Per le Odv, il D.M. Stabilisce che "le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro".

Quindi se ogni variazione al registro non viene comunicata formalmente all'assicuratore l'assicurazione non opera.

La Polizza Unica del Volontariato in deroga al D.M. stabilisce che ai fini dell'individuazione dei soggetti assicurati fa fede il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato tenuto presso le sedi delle organizzazioni.

Le Associazioni sono quindi esonerate dal comunicare ogni variazione all'assicuratore; sono considerati assicurati i volontari a partire dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione nel registro volontari. (Elenco volontari per le Aps)

Una volta all'anno, in prossimità della scadenza, verrà chiesto se vi sono state variazioni nel numero dei volontari, in quel caso, verrà inviato il registro (da parte dell'associazione) e verrà comunicato (da parte della cavaretta) l'importo a rinnovo corretto e comprensivo di un eventuale conguaglio per l'anno trascorso (per piccole variazioni vengono anche concesse deroghe al pagamento)

INOLTRE

- E' POSSIBILE ASSICURARE ANCHE LE PERSONE RECANTI DISABILITÀ FISICHE, PSICHICHE INTELLETTIVE E/O RELAZIONALI ANCHE FINO AL 100%, CON GARANZIE DEDICATE
- I VOLONTARI SONO CONSIDERATI TERZI TRA DI LORO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
- NON ESISTONO FRANCHIGIE, AD ECCEZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE (3%)
- E' INCLUSA L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI CON FINALITÀ BENEFICHE E SOLIDARISTICHE
- SONO INCLUSI I DANNI DA INCENDIO
- VENGONO RIMBORSATE LE MALATTIE PROFESSIONALI

- L'ASSICURAZIONE VALE PER LA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI QUALUNQUE LUOGO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ;
- E' POSSIBILE ASSICURARE IL RISCHIO COMMITTENZA PER ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE E MEDICO SANITARIE
- PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI, GLI ADERENTI ED I RELATIVI NUCLEI FAMILIARI CHE STIPULANO LA POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO, VI SONO ALTRE CONVENZIONI DEDICATE SU TUTTE LE POLIZZE PERSONALI, AD ESEMPIO RCAUTO, KASKO VEICOLI, INCENDIO, CASA, INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE ECC.

ASSICURATI *Garanzia Estesa*

1. I singoli Volontari che prestano "attività di volontariato", così come definito dall'art. 2 della Legge n. 266/1991 iscritti nel registro degli aderenti di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992;
2. Gli addetti al Servizio Civile Nazionale, così come previsto dalla Legge n. 64/2001;
3. Gli addetti alle attività delle O.d.V., ovvero prestatori di lavoro dipendenti e lavoratori parasubordinati e in regime di somministrazione lavoro;
4. I minorenni volontari, purché in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
5. Tutti gli Aderenti, i Soci, i Dipendenti e i Volontari del C.S.V.Net, dei C.S.V., delle O.d.V. e delle A.P.S., i cui nomi devono essere trascritti su appositi registri nominali;
6. Tutti i Soggetti equiparati ai Volontari come definiti al Punto B nelle "Norme per la tenuta dei Registri" di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Polizza;
7. Le O.d.V. dove prestano attività di volontariato gli assicurati sopra definiti.

E' quindi possibile assicurare oltre ai volontari, anche gli utenti delle associazioni con le stesse garanzie.

RISCHIO IN ITINERE *Senza limiti*

Dicasi Rischio in itinere l'infortunio che gli assicurati subiscono durante il percorso che va dalla propria abitazione o sede di lavoro alla sede dell'O.D.V. assicurata o presso il luogo dove svolgono la propria attività di Volontari/Aderenti/Soci e viceversa, senza limite di tempo e di spazio. Il rischio in itinere viene esteso a tutti i soggetti iscritti nel Registro dei Volontari.

Per, cui, considerando SEDE qualsiasi luogo fisico dove si svolge l'attività, dal momento in cui un volontario esce di casa al momento in cui rientra è coperto, SENZA LIMITI DI TEMPO E SPAZIO, come invece esperisce l'INPS (½ dall'uscita e ½ ora dal rientro, tragitto più breve etc).

SEDE *Garanzia Estesa*

Per sede si intende qualunque luogo, anche all'Estero, dove viene esercitata, anche solo occasionalmente, l'attività dell'O.D.V. assicurata, o anche solo parte di essa.

Questa definizione estesa permette di non dover stipulare alcuna copertura aggiuntiva per eventi o situazioni esterne alla propria sede, in quanto i volontari e l'associazione sono coperti in qualsiasi luogo fisico dove vadano a prestare attività una volta usciti da casa, il chè, unito alla definizione successiva di rischio in itinere, fornisce una copertura di un'ampiezza totale.

NO LIMITI DI ETÀ'

I singoli Volontari/Aderenti/Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati senza tenere conto dell'Età.

Non c'è quindi alcun limite di età per assicurare i volontari

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La polizza prevede da **Condizioni Contrattuali** una distribuzione degli utili derivante alla chiusura del bilancio. Infatti, se verrà realizzato un avanzo (cioè se i premi incassati superano gli indennizzi risarciti per sinistri a livello nazionale al netto dei costi), questo verrà restituito in percentuale.